

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 10 gennaio 2007

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

**AVVISO AGLI ABBONATI**

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

**CORTE COSTITUZIONALE**



## S O M M A R I O

---

### ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 1. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 2 gennaio 2007 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

**Caccia - Norme della Regione Liguria - Uccelli selvatici - Prelievo venatorio in deroga - Attivazione per la stagione venatoria 2006-2007 di prelievo in deroga, per la prevenzione di danni alle colture olivicole, di esemplari della specie storno-*sturnus vulgaris* - Ricorso del Governo - Lamentata carenza dei presupposti di fatto e di diritto per dar corso alla deroga - Denunciato contrasto con la normativa nazionale e comunitaria, violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, adozione con norma di legge di un provvedimento concreto con conseguente esclusione del sindacato di legittimità.**

- Legge della Regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36, articolo unico.
- Costituzione, artt. 10, 117, commi primo e secondo, lett. s), e 113; direttiva n. 79/409/CEE, art. 9; legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 19-*bis*, introdotto dall'art. 1 della legge 3 ottobre 2002, n. 221 .....

Pag. 7

- N. 602. Ordinanza del Tribunale di Genova del 14 ottobre 2005.

**Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Reclusione da uno a quattro anni - Violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità della pena - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.**

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*ter*, come sostituito dall'art. 1, comma 5-*bis*, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modificazioni in legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, comma terzo.....

» 9

- N. 603. Ordinanza della Corte d'appello di Brescia del 17 marzo 2006.

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento tra le parti - Violazione del diritto di difesa delle parti offese dai reati - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.**

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 112.....

» 11

N. 604. Ordinanza del Tribunale di Salerno del 25 novembre 2005.

**Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Termine per la costituzione in giudizio dell'opponente - Necessità di depositare l'atto in Cancelleria (negli orari di apertura e dunque) entro la mattina del quarantesimo giorno dalla notifica del decreto - Contrasto con il diritto di notificare l'opposizione anche nel pomeriggio del medesimo giorno - Lesione del diritto di difesa - Disparità di trattamento rispetto agli opposenti a decreto ingiuntivo per causa di lavoro.**

- Codice di procedura civile, artt. 147, 415, 447 [*recte*: 447-bis], 641.
- Costituzione, artt. 3 e 24..... Pag. 16

N. 605. Ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Venezia del 4 maggio 2006.

**Straniero - Ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - Possibilità per lo straniero di nominare altresì un interprete a spese dello Stato - Omessa previsione - Violazione del principio di uguaglianza - Violazione del diritto di difesa.**

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 102.
- Costituzione, artt. 3 e 24..... » 17

N. 606. Ordinanza della Corte d'appello di Roma del 29 marzo 2006.

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di parità delle parti.**

- Codice di procedura penale (nuovo), art. 593, sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo..... » 19

N. 607. Ordinanza della Corte d'appello di Roma del 29 marzo 2006.

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di parità delle parti.**

- Codice di procedura penale (nuovo), art. 593, sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo..... » 21

N. 608. Ordinanza della Corte d'appello di Roma del 29 marzo 2006.

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di parità delle parti.**

- Codice di procedura penale (nuovo), art. 593, sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo..... » 24

N. 609. Ordinanza del Giudice di pace di Torino del 19 novembre 2005.

**Circolazione stradale - Provvedimenti del Prefetto - Ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria - Prevista notificazione nel termine di cento-cinquanta giorni (anziché in quello di novanta giorni stabilito per la conclusione dei procedimenti amministrativi in genere e per la notificazione delle violazioni amministrative) - Irragionevole dilatazione del limite temporale per la notifica - Lesione del principio di efficienza dell'azione amministrativa - Contrasto con la finalità di deterrenza propria dell'istituto della patente a punti [- Contrasto con il principio di eguaglianza - Disparità di trattamento fra cittadini ed Amministrazione - Compromissione del diritto di difesa e della garanzia del «giusto processo»].**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204, comma secondo, come modificato dall'art. 4, comma 1-*sexies*, d.l. 27 giugno 2003, n. 151 (convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214).
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 111 e 113; legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 2, comma 3; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 14 .....

Pag. 26



# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 1

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 2 gennaio 2007*  
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

**Caccia - Norme della Regione Liguria - Uccelli selvatici - Prelievo venatorio in deroga - Attivazione per la stagione venatoria 2006-2007 di prelievo in deroga, per la prevenzione di danni alle colture olivicole, di esemplari della specie storno-*sturnus vulgaris* - Ricorso del Governo - Lamentata carenza dei presupposti di fatto e di diritto per dar corso alla deroga - Denunciato contrasto con la normativa nazionale e comunitaria, violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, adozione con norma di legge di un provvedimento concreto con conseguente esclusione del sindacato di legittimità.**

- Legge della Regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36, articolo unico.
- Costituzione, artt. 10, 117, commi primo e secondo, lett. *s*), e 113; direttiva n. 79/409/CEE, art. 9; legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 19-*bis*, introdotto dall'art. 1 della legge 3 ottobre 2002, n. 221.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, domicilia;

Contro la Regione Liguria in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge regionale n. 36 del 31 ottobre 2006 pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 16 del 2 novembre 2006 e recante il titolo «Attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera *a*), terzo alinea della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici», con particolare riguardo al comma 1.

La presentazione del presente ricorso è stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 12 dicembre 2006 (si depositeranno estratto del verbale e relazione del Ministro proponente).

Con la legge in esame, composta da un solo articolo, la Regione Liguria dispone l'attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006-2007, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera *a*), terzo alinea della direttiva 79/409/CEE, sulla conservazione degli uccelli selvatici: con riferimento alla stagione venatoria indicata, si autorizza, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, il prelievo in deroga di esemplari appartenenti alla specie storno — *Sturnus vulgaris* — al fine di prevenire gravi danni alle colture olivicole della regione. Le modalità previste concernono i mezzi di prelievo autorizzati, le modalità di prelievo, il luogo di applicazione e il periodo, il limite massimo di prelievo giornaliero e quello stagionale per soggetto autorizzato, le giornate aperte al prelievo, il controllo attraverso la certificazione dei prelievi mediante apposita scheda di rilevazione. Il prelievo autorizzato riguarda i cacciatori in possesso del tesserino venatorio regionale richiesto all'amministrazione provinciale competente, nonché della scheda di prelievo predisposta dalla regione e rilasciata dalle province. È prevista la annotazione dei prelievi sulla scheda per il prelievo in deroga; alla data del 31 marzo 2007 è fissata la restituzione delle schede alle province competenti, le quali curano l'invio alla regione, entro il 30 aprile 2007, dei dati dei prelievi effettuati. Le funzioni di controllo sono demandate alla vigilanza venatoria come disciplinata dalla normativa statale. La legge è stata dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

La disciplina di deroga introdotta dalla Regione Liguria è costituzionalmente illegittima e se ne chiede l'annullamento.

Malgrado l'apparente rispetto della normativa comunitaria e delle leggi statali di recepimento, la normativa regionale si pone in contrasto con tali fonti, disponendo in via diretta forme di prelievo venatorio in deroga, senza che siano verificati (e verificabili) i presupposti di fatto e di diritto per dar corso a tale deroga.

Si rammenta al riguardo che la norma comunitaria (art. 9 della direttiva n. 79/409/CEE) testualmente dispone: «1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni: *a*) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, nell'interesse della sicurezza aerea, per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, per la protezione della flora e della fauna; ecc...

La legge nazionale a sua volta, con l'art. 19-*bis* introdotto nella legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157, dall'art. 1 della legge 3 ottobre 2002, n. 221, sotto la rubrica «esercizio delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE» testualmente stabilisce:

«1. — Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.

2. — Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte solo per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga sono individuati dalle regioni, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i comprensori alpini

3. — Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), o gli istituti riconosciuti a livello regionale, e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.

4. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei ministri, può annullare, dopo aver diffidato la regione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva n. 79/409/CEE.

5. — Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'art. 9, paragrafo 3 della direttiva 79/409/CEE».

La norma regionale si sovrappone senza ragione alla disciplina nazionale, disponendo direttamente una deroga la cui «conformità a legge» sembra derivare esclusivamente dal fatto che è la stessa legge regionale a disporla.

In tal modo le disposizioni regionali risultano in contrasto con la normativa comunitaria contenuta nella direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (*cfr.* al riguardo il parere motivato espresso dalla Commissione UE in data 28 giugno 2006 nella procedura di infrazione 2006/4043 riguardante proprio la Regione Liguria), violano gli articoli 10 e 117, primo comma della Costituzione e la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s) Cost.

In particolare la norma contenuta nell'articolo 1, comma 1, laddove afferma genericamente la necessità di «prevenire gravi danni alle colture olivicole» contrasta con le disposizioni comunitarie, che richiedono una estrinsecazione dei motivi specifici per cui un certo provvedimento è riconducibile a tale esigenza, quale una esauriente descrizione dei rischi ed una spiegazione del nesso causale tra l'esigenza di prevenzione e l'abbattimento di individui di una determinata specie di uccelli. Anche riguardo alla inesistenza di altre soluzioni, soddisfacenti la norma regionale non è in linea con le disposizioni comunitarie per la parte in cui non prevede la previa verifica di altre soluzioni soddisfacenti. A ciò si aggiunge che l'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha espresso parere contrario all'effettuazione delle deroghe previste dalla legge regionale in esame, in quanto non sono stati preventivamente sperimentati metodi dissuasivi alternativi, e le norme regionali non indicano le ragioni in base alle quali si ritiene di discostarsi da tale parere.

In realtà, con una forma ambigua quale l'attivazione e l'uso dell'indicativo «è autorizzato» in luogo di formule legislative che si limitino ad attribuire funzioni ad organi regionali, la Regione Liguria adotta con legge un provvedimento concreto sul quale non è possibile — allo stato degli atti — svolgere il normale sindacato di legittimità, in tal modo violando, con le regole sul riparto delle competenze tra Stato e regioni, anche l'articolo 113, primo comma della Costituzione.

*P. Q. M.*

*Si chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge regionale della Liguria n. 36 del 31 ottobre 2006, con ogni consequenziale statuizione.*

Roma, addì 20 dicembre 2006

L'AVVOCATO DELLO STATO: Giuseppe FIENGO

N. 602

*Ordinanza del 14 ottobre 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 novembre 2006)  
emessa dal Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Momen Otman*

**Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Reclusione da uno a quattro anni - Violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità della pena - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.**

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, come sostituito dall'art. 1, comma 5-bis, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modificazioni in legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del procedimento a carico di Momen Otman nato in Marocco il 1° gennaio 1978 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. Sabrina Musumeci del foro di Genova.

O S S E R V A

Il sedicente Momen Otman è stato tratto a giudizio direttissimo, previa convalida dell'arresto, per rispondere del seguente delitto:

reato p. e p. dall'art. 14, comma 5-ter prima parte, d.lgs. n. 286/1998 così come modificato dall'art. 13 della legge n. 189/2002 e dall'art. 1 della legge n. 271/2004, perché — senza giustificato motivo — si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore di Piacenza (provvedimento in data 9 maggio 2005 notificatogli in pari data) di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni.

In Genova accertato il 25 maggio 2005.

L'imputato, identificato in sede di arresto a mezzo dei rilievi fotodattiloscopici, ha proposto personalmente richiesta di giudizio abbreviato. Disposto il rito alternativo prescelto ed acquisito il fascicolo del p.m., le parti hanno formulato le conclusioni su cui il giudice è chiamato a pronunciarsi.

La fattispecie sottoposta a giudizio è l'ipotesi, ora delittuosa, prevista dall'art. 14, comma 5-ter prima parte, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e disciplina la condotta dello straniero che, senza giustificato motivo, si trattienga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis.

Nel caso di specie la condotta di cui all'imputazione è da inquadrare nella norma indicata poiché si propetta appunto che l'attuale imputato si sia indebitamente trattenuto in Italia senza osservare l'ordine dato dal questore di Piacenza ex art. 14, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998, fattispecie al presente punita con la pena della reclusione da uno a quattro anni.

Se all'esito del giudizio fosse ritenuta la colpevolezza di Momen Otman per il fatto prospettato a suo carico, dovrebbe essere applicata, in assenza di un giustificato motivo (estremamente limitato nell'applicazione secondo l'orientamento interpretativo espresso da Cass., sez. un., 29 ottobre/27 novembre 2003 n. 45801), il trattamento sanzionatorio della reclusione che la disposizione prevede nella misura minima di un anno e massima di quattro anni.

Come è noto, in precedenza la condotta illecita ascritta costituiva ipotesi di reato meno grave in quanto aveva natura contravvenzionale ed era punita con l'arresto da sei mesi ad un anno.

Tuttavia, a seguito dell'entrata in vigore del d.l. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271, si è pervenuti all'attuale formulazione della disposizione mentre la sanzione prima applicabile è stata mantenuta solo per la meno grave ipotesi in cui il permesso di soggiorno sia scaduto da più di sessanta giorni e non ne sia stato chiesto il rinnovo.

Il legislatore ha introdotto l'innovazione in questione dopo che la Corte costituzionale aveva, con pronuncia n. 223/2004, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998 rilevando che l'arresto obbligatorio era privo di sbocco sul terreno processuale e rappresentava una misura fine a sé stessa, mai trasformabile nella custodia cautelare in carcere od in una qualsiasi altra misura coercitiva, e quindi carente di copertura costituzionale.

Su tale presupposto sono state introdotte le modifiche che hanno portato all'elevazione del limite edittale a seguito della conversione del d.l. 14 settembre 2004, n. 241, operata con legge 12 novembre 2004, n. 271 e, di conseguenza, alla possibile applicazione di misure cautelari, ove ritenute necessarie, per condotte del tipo di quella oggetto del presente giudizio.

In realtà la *ratio* originaria del d.lgs. n. 286/1998 era quella di privilegiare l'allontanamento dello straniero, in presenza dei presupposti di legge, dal territorio dello Stato.

Anche la disciplina relativa al nulla-osta, rilasciato di ufficio in sede di convalida dell'arresto e denegato solo in presenza di preclusive esigenze processuali tali da giustificare il trattenimento dell'extracomunitario, denota la finalità di favorire l'espulsione dello straniero irregolarmente presente sul territorio dello Stato.

Né sembrerebbe esservi stata, nell'ambito del fenomeno dell'immigrazione clandestina, alcuna modificazione significativa atta a giustificare, sul piano criminale, la maggiore afflittività del trattamento sanzionatorio da ultimo introdotto.

Ove si considerino poi i presupposti da cui era scaturita la decretazione d'urgenza di cui al d.l. 14 settembre 2004, n. 241, non può sottacersi che la motivazione adottata nella premessa del provvedimento era stata quella di adeguare l'attuale disciplina in materia di espulsioni a seguito della sentenza n. 222/2004 della Corte costituzionale rivolta ad assicurare le garanzie previste dall'art. 13 Cost. anche agli stranieri per i quali fosse stato disposto l'accompagnamento alla frontiera.

Prendendo spunto da ciò l'iniziativa legislativa, adottata con la normativa di cui al d.l. n. 241/2004 conv. con legge n. 271/2004, ha di fatto introdotto in sede di conversione un più grave trattamento sanzionatorio per alcuni reati, fra cui quello sanzionato dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998.

Nell'ipotesi in esame ritiene questo giudice che la pena ivi prevista, in particolare quella minima che dovrebbe essere applicata all'imputato in caso di condanna trattandosi di soggetto privo di precedenti dattiloscopici e di pendenze giudiziarie, risulti nel sistema innovato non conforme al disposto degli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione.

Invero emerge che, per altre ipotesi simili (ad esempio l'art. 650 c.p. o l'art. 2, legge n. 1423/1956), il fatto illecito ha connotazioni contravvenzionali ed è punito con una pena di specie diversa e più contenuta.

Vi è anche da evidenziare che il pregresso apparato sanzionatorio distingue nettamente l'ipotesi dell'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 punita con l'arresto da sei mesi a un anno, il cui presupposto era l'inosseranza dell'ordine di cui all'art. 14, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998, dalla fattispecie prevista dall'art. 14, comma 5-quater, d.lgs. n. 286/1998 sanzionata con la reclusione da uno a quattro anni, ritenuta più grave, in quanto riguardante lo straniero già espulso ai sensi del comma 5-ter.

Nell'attuale sistema le due ipotesi, differenti fra loro perché caratterizzate da condotte non omologabili sul piano oggettivo e soggettivo, si trovano invece equiparate con la previsione comune, nel minimo edittale, di una pena, per entrambi gli illeciti, di un anno di reclusione.

Al riguardo il legislatore, che pure ha previsto per il più grave reato contemplato dall'art. 14, comma 5-quater, d.lgs. n. 286/1998, una pena maggiore quanto al massimo (fino a cinque anni di reclusione) rispetto a quella irrogabile per la fattispecie di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 (fino a quattro anni di reclusione), non ha invece inteso differenziare il trattamento sanzionatorio minimo che risulta determinato, in entrambi i casi, nella misura di un anno mentre, sul piano repressivo e preventivo, le esigenze punitive, per le caratteristiche dei fatti, non si presentano omogenee.

Ritiene questo giudice, condividendo la richiesta della difesa cui ha aderito il p.m., che il sistema normativo introdotto con le norme sopra richiamate si ponga in contrasto, oltre i limiti della ragionevolezza, con le disposizioni costituzionali poiché condotte illecite diverse per il disvalore sociale vengono ad essere parificate in termini punitivi, il che configura la violazione dell'art. 3, primo comma della Costituzione.

Peraltro la sanzione così prevista per la fattispecie di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, oggetto del presente giudizio, non sembra neppure conforme al criterio posto dall'art. 27, terzo comma della Costituzione che prevede il principio di proporzione tra qualità e quantità della sanzione, da un lato, e offesa dall'altro.

Viene perciò ad essere vanificato il fine rieducativo della pena che non pare idonea a svolgere, in concreto, la funzione ad essa assegnata.

La questione sottoposta al vaglio della Corte costituzionale è rilevante ai fini della decisione nel giudizio pendente avanti a questo ufficio chiamato a valutare la congruità della pena entro i limiti posti dall'art. 132 c.p. e secondo i criteri indicati dall'art. 133 c.p.

Ove il rilievo sottoposto alla cognizione della Corte costituzionale fosse condiviso, l'imputato potrebbe beneficiare, in caso di condanna, di un più favorevole trattamento sanzionatorio.

Consegue la sospensione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter del d.lgs. n. 286/1998, come sostituito dall'art. 1, comma 5-bis, legge 12 novembre 2004, n. 271, per contrasto con gli artt. 3, comma primo, e 27, comma terzo, della Costituzione, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis.*

*Dispone la sospensione del presente giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri nonché per la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Genova, addì 14 ottobre 2005

*Il giudice: MINICI*

07C0001

N. 603

*Ordinanza del 17 marzo 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 novembre 2006)  
emessa dalla Corte d'appello di Brescia nel procedimento penale a carico di Quartieri Armando*

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento tra le parti - Violazione del diritto di difesa delle parti offese dai reati - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.**

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 112.

LA CORTE DI APPELLO

Sulla eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, proposta all'odierna udienza dal procuratore generale;

OSSERVA IN FATTO

Con sentenza in data 4 aprile 2002, il Tribunale di Cremona, in composizione monocratica, assolveva Quartieri Armando dal reato di cui all'art. 367 c.p. perché il fatto non sussiste.

L'imputazione a carico del Quartieri era di avere, con denuncia presentata ai C.C. di Pizzighettone, affermato falsamente di avere subito un furto di un rilevante quantitativo di calzature all'interno del suo negozio.

Il primo giudice rilevava che, seppure le modalità del furto suscitavano qualche fondata perplessità (asportazione di un rilevante quantitativo di scarpe, 1.300, effrazione di porta secondaria effettuata con modalità inusuali, sottrazione totale della merce collocata nel negozio e totale disinteresse per quella posta nel magazzino, mancanza di prova sicura del possesso da parte dell'imputato della merce denunciata come sottratta), tuttavia le indagini svolte erano state carenti ed insufficienti per dimostrare con certezza la simulazione del furto.

Non era stata adeguatamente approfondita l'anomalia riscontrata dai C.C. circa il tipo di effrazione riscontrata, non era stato approfondito il tipo di documentazione fiscale che il Quartieri doveva tenere, non erano state verificate le modalità con cui era stato stipulato il contratto assicurativo, non erano stati effettuati accertamenti bancari per approfondire la asserita situazione di difficoltà economica del prevenuto.

Il p.m. presso la Procura della Repubblica di Cremona ha chiesto, in riforma della sentenza, l'affermazione di responsabilità dell'imputato con provvedimenti secondo giustizia.

All'odierna udienza il procuratore generale, preso atto delle limitazioni alla facoltà di appello del pubblico ministero introdotte dalla sopravvenuta modifica dell'art. 593 c.p.p. per effetto della previsione di cui all'art. 1, legge n. 46/2006, e ritenute dette limitazioni operanti per l'impugnazione in discussione nel presente procedimento, eccepiva illegittimità costituzionale della norma da ultima citata con riferimento agli artt. 3, 25, 97, 111 e 112 Cost., come da istanza depositata all'udienza.

#### OSSERVA IN DIRITTO

Con la norma, della cui legittimità costituzionale il procuratore generale dubita, la disciplina dei casi di appello prevista dall'art. 593 c.p.p. è stata profondamente modificata con particolare riguardo all'appellabilità delle sentenze di proscioglimento pronunciate in primo grado, ad eccezione delle sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato e di altre specificamente indicate.

La previgente normativa escludeva tale appellabilità al terzo comma del citato art. 593, sia per il pubblico ministero che per l'imputato, con riferimento alle sentenze relative a contravvenzioni punite con la pena dell'ammenda o con pena alternativa, ed al secondo comma, limitatamente al solo imputato, per le sentenze di proscioglimento perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.

Per effetto della recentissima modifica, il secondo comma dell'art. 593, nell'attuale formulazione, consente ora al pubblico ministero ed all'imputato di appellare le sentenze di proscioglimento solo allorché con i motivi di appello, ai sensi dell'art. 603 cpv. c.p.p., venga richiesta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, e dette prove abbiano il carattere della decisività; prevedendosi dal punto di vista procedurale che il giudice dell'appello, ove in via preliminare non ammetta la rinnovazione dell'istruttoria, dichiari l'inammissibilità del gravame, e che entro il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione della relativa ordinanza le parti possano proporre ricorso per cassazione anche avverso la sentenza di primo grado.

L'art. 10, legge n. 46/2006 prevede poi che la legge stessa trovi applicazione per i procedimenti in corso; disponendo che l'atto di appello proposto avverso una sentenza di proscioglimento prima dell'entrata in vigore della nuova normativa sia dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile, e che entro il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione di quest'ultima possa essere presentato ricorso per cassazione avverso la decisione di primo grado.

Tanto premesso, e richiamando quanto precedentemente esposto sulla vicenda processuale, è evidente la rilevanza nel presente giudizio della questione proposta dal procuratore generale. Al procedimento in esame, per effetto della citata norma transitoria, deve senz'altro applicarsi, invero, la nuova disciplina; essendo di conseguenza l'appello in discussione soggetto a declaratoria di inammissibilità, con la conseguente possibilità, per il pubblico ministero appellante, di esperire il ben diverso e più delimitato rimedio del ricorso per cassazione<sup>1)</sup>.

Il requisito della rilevanza dell'eccezione è dunque sussistente.

Altrettanto deve concludersi, peraltro, in ordine all'ulteriore presupposto della non manifesta infondatezza della questione.

È opportuno premettere che, per quanto la novella legislativa abbia ad oggetto l'appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte sia dell'imputato che del pubblico ministero, è nei confronti di quest'ultimo che la limitazione dell'accesso al gravame in discussione assume portata preponderante e, sostanzialmente, rilievo centrale. All'imputato era invero già inibita dalla precedente normativa la possibilità di appellare sentenze di proscioglimento.

1) Pur avuto riguardo all'ampliamento dei casi di ricorso per cassazione operato dall'art. 8 della stessa legge n. 46/2006 con l'inserimento, nel testo dell'art. 606 c.p.p., della mancata assunzione di una prova decisiva anche laddove richiesta nel corso dell'istruzione dibattimentale e della contraddittorietà o illogicità della motivazione risultante da atti del processo specificamente indicati dal ricorrente.

glimento con formula piena. Ma, a prescindere da questa pur pregnante circostanza, non occorre spendere molte parole per evidenziare come in generale, a fronte di una pronuncia assolutoria, l'interesse ad impugnare si concentri in concreto sul pubblico ministero più che sull'imputato.

L'incidenza di una siffatta limitazione sui poteri di impugnazione del pubblico ministero non richiede, a sua volta, particolare commento. È sufficiente osservare come per effetto di essa l'ufficio della pubblica accusa si veda privato nella grandissima maggioranza dei casi del potere di appellare una sentenza di proscioglimento in primo grado. L'esercizio di tale potere presuppone infatti, nell'attuale previsione normativa, che nuove prove siano emerse dopo il giudizio di primo grado; e, per giunta, che esse si presentino come decisive per il giudizio. Ove la marginalità statistica di una situazione così descritta può essere agevolmente apprezzata da chiunque abbia minima esperienza delle cose giudiziarie.

Una deprivazione di facoltà processuali di tale portata impone un controllo sulla ragionevolezza della relativa previsione normativa; e ciò soprattutto nel momento in cui le predette facoltà, in quanto riferite alla figura istituzionale del pubblico ministero, si ricollegano a valori di fondamentale rilevanza costituzionale.

Viene in risalto in primo luogo, a questo proposito, il principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, da parte del pubblico ministero, di cui all'art. 112 Cost.

La centralità del principio in parola nel sistema complessivo della giurisdizione penale è data, vale la pena qui ricordarlo, non solo dal suo contenuto specifico; ma altresì dalla sua funzionalità alla concreta attuazione di valori a loro volta caratterizzati da valenza costituzionale.

È dato acquisito da tempo nella stessa giurisprudenza costituzionale, formatasi sulle norme del codice di procedura penale ora vigente a partire dalla sua entrata in vigore, che l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, ufficio non a caso interno ed integrante dell'ordine giudiziario nella visione del legislatore costituente, sia manifestazione del fondamentale principio di legalità, di cui all'art. 25 Cost., nel suo aspetto sostanziale; in quanto esso esprime, cioè, la necessità che alla commissione di reati, lesivi di interessi e valori spesso a loro volta di rango costituzionale o comunque di elevata rilevanza sociale, segua l'inflizione di una pena<sup>2)</sup>.

Non va peraltro trascurato, in questa prospettiva, il rilievo del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. anche alle parti offese dei reati. Diritto che non può ritenersi attuato dalle sole norme connesse all'istituto della costituzione di parte civile nel processo penale; rispetto al quale, a dire il vero, l'art. 6, legge n. 46/2006, modificando l'art. 576 c.p.p. con l'escludere il riferimento operativo della facoltà di impugnazione della parte civile al mezzo di gravame previsto per il pubblico ministero, continua a rendere possibile l'appello di essa parte civile avverso la sentenza di proscioglimento di primo grado, sia pure ai soli effetti della responsabilità civile. L'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero vale infatti ad offrire alle vittime dei reati l'essenziale tutela del loro legittimo interesse ad ottenere giustizia, a prescindere dalle possibilità che dette vittime in concreto abbiano di accedere al processo nelle forme dell'azione civile ivi direttamente intrapresa.

Detto questo, è ben vero che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha affermato come il potere di appello del pubblico ministero non possa essere ricondotto all'obbligo di esercitare l'azione penale<sup>3)</sup>. Ma è vero altresì che il principio è stato dalla stessa giurisprudenza successivamente chiarito nel senso che la facoltà di impugnazione non costituisca «estrinsecazione necessaria» dell'esercizio dell'azione penale<sup>4)</sup>. Detta facoltà rappresenta dunque non più che uno dei possibili sviluppi, e non il necessario prolungamento dell'azione penale; ma, in questa prospettiva, limitazioni particolarmente consistenti al potere di impugnazione non possono che riverberarsi sulla completezza delle possibilità di esercizio dell'azione. E qui ci troviamo di fronte, come si è visto, ad una *deminutio* del potere di appello del pubblico ministero tale da ridurre lo stesso a casi marginali, per non dire estremi.

Avuto riguardo al contesto di valori costituzionalmente rilevanti di cui le opportunità di esercizio dell'azione penale sono, per quanto esposto, espressione, diviene assolutamente doveroso interrogarsi sulla possibilità, per il legislatore ordinario, di apporre a detto esercizio limitazioni di tale entità nell'ambito della normale discrezionalità legislativa; e sulla necessità, di contro, che una scelta di questo genere debba essere ancorata rigorosamente ad un canone di ragionevolezza.

Vi è però anche un altro profilo di rilevanza costituzionale che deve essere oggetto di analisi in questa prospettiva; profilo che attiene al principio del contraddittorio processuale posto dall'art. 111 Cost.

2) Il relativo percorso culminava nella sentenza n. 111 del 26 marzo 1993, con la quale si riteneva infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 507 c.p.p. sul presupposto che detta norma subordinasse l'assunzione di prove non indicate dalle parti al solo requisito dell'assoluta necessità ai fini del giudizio, a prescindere dall'eventuale inerzia o intempestività delle parti.

3) v. Sent. n. 206 del 27 giugno 1997.

4) v. Sent. n. 110 del 1° aprile 2003; n. 165 del 9 maggio 2003.

È appena il caso di precisare che qui non si intende fare riferimento al principio del contraddittorio nella formazione della prova, di cui al quarto comma della norma costituzionale appena citata. Oggetto di attenzione deve essere invece il più generale richiamo del secondo comma dell'articolo alla necessità che il processo si svolga nel contraddittorio fra le parti ed in condizioni di parità delle stesse.

Il contraddittorio, invero, assurge qui a valore che pervade il processo nella sua interezza; e quindi necessariamente coinvolge la fase dell'appello, che del processo costituisce passaggio essenziale. Ed è, soprattutto, valore in sé considerato, a prescindere dai contingenti interessi delle parti; il contraddittorio è binario privilegiato del percorso processuale, garanzia di approssimazione quanto più efficace possibile alla verità. Ed in questa linea, la parità fra le parti, prima che tutela delle stesse, è oggettiva esigenza di un contraddittorio reale.

Se così è, la parità di cui si parla non può che inerire anche alla fase dell'appello; e, nell'ambito di essa, al suo momento introduttivo e fondante, ossia la definizione dei casi in cui è consentito appellare.

Ed allora, non è chi non veda come la norma della cui legittimità si discute introduca un evidente dato di squilibrio fra le parti; impedendo quasi totalmente al pubblico ministero l'appello in caso di esito assolutorio del giudizio di primo grado, laddove nell'opposto risultato della pronuncia di responsabilità è concessa all'imputato piena facoltà di impugnazione.

Questa Corte non ignora che la recente giurisprudenza costituzionale<sup>5)</sup> ha ritenuto che il principio della parità nel contraddittorio non comporti necessariamente l'identità fra i poteri processuali delle parti. Ma, anche in questo caso, ciò che è stato escluso è un vincolo di derivazione necessaria ed assoluta fra i due elementi. Rimane tutto da valutare, quindi, se in concreto la disparità fra determinati poteri, a cagione della loro rilevanza, non alteri in misura intollerabile l'equilibrio imposto dalla norma costituzionale; e, soprattutto, se di tale disparità non vada pretesa una giustificazione che la renda ragionevole.

In questa ottica, le possibilità di appello, per quanto detto poc'anzi, ineriscono ad uno snodo fondamentale del processo; una loro impari distribuzione fra le parti rientra dunque fra quelle situazioni nelle quali la non sovrapponibilità dei poteri processuali pregiudica significativamente il principio del contraddittorio.

Anche per questo aspetto dunque, come per quello precedentemente esaminato, occorre sottoporre la scelta legislativa che ha prodotto la modifica dell'art. 593 c.p.p. ad un accurato scrutinio di ragionevolezza.

Le diverse considerazioni che precedono portano a quello che, a questo punto, si presenta come il cuore del problema; vale a dire, la compatibilità della norma esaminata con il principio di ragionevolezza, desumibile, come è noto, dall'art. 3 Cost. Ragionevolezza che deve però essere valutata nella prospettiva della tollerabilità del sacrificio che la norma impone agli altri valori costituzionali fin qui menzionati; segnatamente il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, nel suo profilo di stretta funzionalità ai valori del principio di legalità sostanziale e del diritto di difesa delle vittime dei reati, ed il principio del contraddittorio nella parità delle parti, che dà forma al giusto processo.

Ebbene, un esame condotto in questa direzione non può che condurre ad un giudizio di irragionevolezza della norma; dovendosi ritenere il *vulnus* inferto ai principi appena citati non giustificato da alcuna esigenza meritevole di considerazione.

È da escludersi in primo luogo la ricorrenza nella fattispecie di ragioni corrispondenti o simili a quelle che ispirano la previsione di altre e diverse limitazioni dei poteri processuali del pubblico ministero; giudicate coerenti con il dettato costituzionale, sotto il profilo del principio del contraddittorio, dalle già segnalate decisioni della Corte costituzionale. Quali l'esclusione della possibilità per il pubblico ministero di presentare l'atto di impugnazione nella cancelleria del tribunale, diversa dal luogo di emissione del provvedimento impugnato, ove lo stesso si trovi, di cui all'art. 582 cpv. c.p.p.<sup>6)</sup>, evidentemente sorretta da motivi di celerità processuale e comunque posta a fondamento di una limitazione di ben minore consistenza delle facoltà dell'organo dell'accusa; o l'inappellabilità, anche in prospettiva incidentale, da parte del pubblico ministero, della sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, di cui all'art. 443, comma terzo c.p.p., ove ad analoghe ragioni di speditezza si aggiunge l'intento di favore per l'adozione di riti deflattivi<sup>7)</sup>. Nel caso di specie, non è ravvisabile alcun risultato di accelerazione dell'*iter* processuale che giustifichi la scelta legislativa la sostanziale soppressione di un mezzo di impugnazione disponibile al pubblico ministero.

5) Sent. n. 110 del 1° aprile 2003; n. 165 del 9 maggio 2003; n. 46 del 27 gennaio 2004.

6) Sent. n. 110 del 1° aprile 2003.

7) Sent. n. 165 del 9 maggio 2003; n. 46 del 27 gennaio 2004.

Neppure può attribuirsi rilievo alla particolare posizione istituzionale che il pubblico ministero assume nel nostro ordinamento giudiziario; posizione caratterizzata dalla doverosa ricerca di prove favorevoli all'imputato in sede di indagine e da un'obiettiva considerazione degli elementi a carico dell'imputato stesso, che non vincola l'ufficio dell'accusa a richieste che siano necessariamente intese a sollecitare una conclusione in termini di condanna. Questi rilievi sono infatti superati nel momento in cui ci si trova nella fase processuale a cui attiene la norma in discussione; che presuppone la conseguita determinazione del pubblico ministero di impugnare la pronuncia assolutoria di primo grado per ottenere una sentenza di condanna, e quindi una valutazione culminata, pur nella particolare prospettiva che connota l'operato dell'ufficio d'accusa, nel giudizio di sussistenza di congrue prove a carico dell'imputato. Il che da un lato pone il pubblico ministero nella condizione di proseguire in secondo grado nell'esercizio dell'azione penale in attuazione dei valori di legalità e difesa sociale di cui si è ampiamente detto; e dall'altro esige che il processo mantenga un equilibrato contraddittorio fra tali ragioni e quelle della difesa dell'imputato, perché nessuna opportunità di ricerca della verità venga ad essere sottratta al giudizio.

Non può infine essere invocata, come correttamente osservato dal procuratore generale, la previsione del primo comma dell'art. 2 del protocollo n. 11 della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificato con legge n. 296/1997. Se è vero infatti che la citata disposizione prevede che chiunque venga dichiarato colpevole di un reato da un giudice di primo grado ha il diritto di sottoporre ad un ufficio della giurisdizione superiore la dichiarazione di condanna, è vero altresì che il secondo comma dello stesso articolo consente eccezione al principio nel caso in cui la persona interessata sia stata giudicata in prima istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata o sia stata dichiarata colpevole e condannata a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento; indicazione, quest'ultima, puntualmente corrispondente alla normativa preesistente all'intervento legislativo oggetto della questione.

Non può sottacersi, di contro, come la nuova disciplina dell'art. 593 c.p.p. crei un'irragionevole disparità di trattamento laddove per un verso impedisce al pubblico ministero l'appello contro sentenze di proscioglimento e per altro mantiene la possibilità per lo stesso pubblico ministero di appellare una sentenza di condanna; in tal modo privilegiando la cura di un interesse processuale di indubbiamente minore consistenza.

Queste considerazioni inducono a ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità della norma in oggetto con i richiamati artt. 24, 111 e 112 della Costituzione; e quindi esistenti i presupposti di legge perché gli atti vengano trasmessi alla Corte costituzionale per la decisione in merito, con la conseguente sospensione del procedimento.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, legge n. 87 del 1953;*

*Dichiara rilevante ai fini della definizione del giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa al contrasto dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, con gli artt. 3, 24, 111, 112 Cost.*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, e manda alla cancelleria per la notifica dell'ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

*Sospende il giudizio in corso.*

Brescia, addì 17 marzo 2006

*Il Presidente: PIANTA*

## N. 604

*Ordinanza del 25 novembre 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 1° giugno 2006) emessa dal Tribunale di Salerno - Sezione distaccata di Cava de' Tirreni, nel procedimento civile promosso da Senatore Pasquale contro Palumbo Anna.*

**Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Termine per la costituzione in giudizio dell'opponente - Necessità di depositare l'atto in Cancelleria (negli orari di apertura e dunque) entro la mattina del quarantesimo giorno dalla notifica del decreto - Contrasto con il diritto di notificare l'opposizione anche nel pomeriggio del medesimo giorno - Lesione del diritto di difesa - Disparità di trattamento rispetto agli opposenti a decreto ingiuntivo per causa di lavoro.**

- Codice di procedura civile, artt. 147, 415, 447 [*recte*: 447-bis], 641.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

## IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Nella causa promossa da Senatore Pasquale rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Angrisani presso il cui studio elettivamente domicilia in Cava de' Tirreni alla via Vincenzo Vimo n. 31, in virtù di mandato in calce alla copia del decreto ingiuntivo notificatogli, opponente;

Contro Palombo Anna rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Degli Esposti presso il cui studio elettivamente domicilia in Cava de' Tirreni alla via M. Garzia n. 17, in virtù di mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, opposto.

## PREMESSO

Con atto notificato il 26 luglio 2002, il sig. Pasquale Senatore conveniva in giudizio la sig. Anna Palombo, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 698/2002, reso dal Presidente della sezione del Tribunale di Cava de' Tirreni. L'istante eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza del tribunale adito e, nel merito, l'insussistenza della pretesa dell'opposto, deducendo di vantare un maggior credito derivante dalla mancata azione del preavviso di rilascio dell'immobile locato. In tal guisa spiegava domanda riconvenzionale nei confronti dell'opposto per la residua somma di € 323,29 oltre interessi al tasso legale. Nel provvedere alla sua costituzione in giudizio, l'opposto, con comparsa depositata in cancelleria in data 29 novembre 2002, impugnando estensivamente il contenuto dell'atto di opposizione, deducendone, innanzitutto, l'inammissibilità dell'opposizione medesima per tardività, oltre che la sua infondatezza nel merito. Osservava in particolare l'opposto che il d.i., da cui è scaturito l'odierno giudizio, è stato notificato il 19 giugno 2002, mentre l'opposizione è stata notificata il 26 luglio 2002 ed iscritta a ruolo il 1° agosto 2002. L'iscrizione a ruolo quindi è avvenuta dopo quarantatré giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto con la conseguenza che il relativo atto di opposizione deve considerarsi inammissibile per tardiva costituzione.

## OSSERVA

In virtù della sollevata eccezione di inammissibilità, dell'opposizione, questo giudice ritiene rilevante e non manifestamente infondata il profilo di incostituzionalità sollevata dal ricorrente in opposizione in riferimento al contrasto tra l'art. 641, 415 e 447 c.p.c. con gli articoli 3 e 24 della Costituzione. L'opponente a decreto ingiuntivo ha tempo di notificare fino all'ultimo minuto del quarantesimo giorno. Tale diritto può essere esercitato passando l'opposizione all'ufficiale giudiziario per la notifica fino all'ultimo minuto del quarantesimo giorno. L'ufficiale giudiziario ha il potere di notificare fino alle ore 18 dello stesso giorno *ex art.* 147 c.p.c. ma a quell'ora la cancelleria è chiusa. Se dunque l'opponente deve depositare l'opposizione in cancelleria entro i quaranta giorni, non può notificare all'ultimo minuto del quarantesimo giorno. In questo modo andrebbe leso il suo diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione, e viene leso l'art. 3 della stessa perché si crea disparità di trattamento tra soggetti opposenti di un d.i. ordinario rispetto ad altri opposenti di un decreto rito lavoro.

P. Q. M.

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità degli articoli 641, 415, 447 e 147 c.p.c. con gli articoli 3 e 24 della Costituzione e per l'effetto dichiara la sospensione del presente giudizio dando ordine alla cancelleria di trasmettere il presente fascicolo alla Corte costituzionale.*

Cava de' Tirreni, addì 25 novembre 2005

*Il g.o.t.: SALOMONE*

07C0003

N. 605

*Ordinanza del 4 maggio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 novembre 2006)  
emessa dal G.i.p. del Tribunale di Venezia sul ricorso proposto da Bhaumik Lopamudra*

**Straniero - Ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - Possibilità per lo straniero di nominare altresì un interprete a spese dello Stato - Omessa previsione - Violazione del principio di uguaglianza - Violazione del diritto di difesa.**

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 102.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

II TRIBUNALE

Letto il ricorso proposto ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 da Bhaumik Lopamudra, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Faraon, avverso il decreto del g.i.p. di rigetto dell'istanza di liquidazione delle sue competenze avendo svolto la funzione di interprete nell'interesse di Akter Yesmin, imputata nel proc. pen. n. 9235/04 R.G. G.i.p. del reato di omicidio ed ammessa al patrocinio a spese dello Stato;

OSSERVA

La predetta Bhaumik Lopamudra ha svolto la funzione di interprete della lingua Bangla fra l'imputata ed il suo difensore, traducendo anche in italiano delle lettere e delle audiocassette.

Ha, quindi, richiesto al g.i.p. la liquidazione dei propri compensi in ragione del numero di vacanze sia per l'accesso al carcere, sia per la sua presenza in tribunale, sia per le traduzioni delle lettere e delle audiocassette nonché per l'accesso all'ospedale del figlio della Akter e per una sessione presso lo studio del legale con i parenti della Akter.

Il g.i.p. ha respinto la richiesta facendo presente che il difensore avrebbe dovuto provvedere a nominare a suo tempo l'interprete quale consulente.

Rileva questo giudice che nel testo unico citato che disciplina il patrocinio nel processo penale non è in alcun modo previsto né la nomina di un interprete da parte dell'imputato o, comunque, un intervento privato di tale ausiliario né tanto meno il pagamento del compenso allo stesso da parte dello Stato.

È previsto semplicemente che possano essere nominati un sostituto del difensore, un investigatore ed un consulente tecnico di parte (artt. 101 e 102, d.P.R. n. 15/2002).

Oltretutto, l'art. 105 precisa che il g.i.p. liquida il compenso all'ausiliario del magistrato stesso e non ad altri e la lett. b) dell'art. 6 legge 4 agosto 1955, n. 848, riguarda specificamente l'udienza, cioè la trattazione del processo davanti al magistrato.

Trattandosi di normativa assolutamente eccezionale — tanto più che pone delle spese a carico dell'Erario — non è consentita un'applicazione analogica.

Orbene, l'istituto del patrocinio a spese dello Stato ha dato attuazione al precetto costituzionale posto dal terzo comma dell'art. 24, che prescrive che ai «non abbienti» siano assicurati, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione in esecuzione del principio posto dal primo comma della stessa disposizione che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La Corte costituzionale ha evidenziato che la garanzia costituzionale non può soffrire soluzione di continuità, perché la mancata assicurazione per i non abbienti dei «mezzi» per accedere ad una specifica tutela è già essa stessa diniego della tutela con sostanziale vulnerazione anche del primo comma dell'art. 24 (Corte costituz., sent. n. 194, 15/28 aprile 1992, Pres. Corasaniti, Est. Granata).

Ne consegue che nel momento in cui è stato previsto che anche gli stranieri possano essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato deve essere conseguentemente loro consentita con la dovuta efficacia l'esplicazione della loro tutela difensiva.

Ed è di tutta evidenza la esigenza di avvalersi dell'opera di un interprete per il soddisfacimento delle più elementari necessità difensive consistenti non solo, come nel caso di specie, nella necessità di tradurre alcuni documenti da produrre all'autorità giudiziaria ma anche e soprattutto nella necessità — primaria per un imputato — di poter conferire con il proprio difensore.

Altrimenti, subisce una notevole riduzione il diritto difensivo della persona la quale ha la possibilità che il proprio difensore venga retribuito dallo Stato in quanto non abbiente ma, a causa delle sue precarie condizioni economiche, non ha poi la possibilità di consultarsi in alcun modo col legale.

È violato, quindi, l'art. 24 della Costituzione — ed indirettamente anche l'art. 3 — nel momento in cui non è consentito allo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato di poter esplicitare appieno le proprie necessità difensive a mezzo di un interprete, cioè a mezzo di un soggetto naturalmente indicato per aiutare una persona di lingua non italiana.

Del resto, la lettera n) dell'art. 3 dello stesso d.P.R. n. 115/2002 nel definire ausiliari del magistrato il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente in una determinata arte o professione equipara in un certo senso tali persone e le loro attività.

L'omessa previsione di tale possibilità per lo straniero ammesso al patrocinio non è manifestamente infondata nei termini di cui sopra ed incide in maniera essenziale nella risoluzione del ricorso giacché esso, altrimenti, deve essere respinto.

*P. Q. M.*

*Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale per l'omessa previsione nell'art. 102 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della possibilità per lo straniero di nominare un interprete in contrasto con l'art. 24 della Costituzione e sospende il giudizio in corso.*

*Manda alla cancelleria di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale dopo la notifica dell'ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri.*

*Non è necessaria la notifica alle parti in quanto di essa viene data lettura in udienza al difensore della ricorrente mentre non è obbligatorio l'intervento del p.m.*

*La cancelleria, altresì, comunicherà il provvedimento ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Venezia, addì 4 maggio 2006

*Il Presidene: GALLO*

07C0004

N. 606

*Ordinanza del 29 marzo 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 novembre 2006)  
emessa dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento penale a carico di Filip Alina*

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di parità delle parti.**

- Codice di procedura penale (nuovo), art. 593, sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo.

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Nel processo n. 15465/05 a carico di Filip Alina, appellante il p.g. avverso la sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato emessa dal Tribunale di Roma del 16 giugno 2005;

Preso atto dell'eccezione d'incostituzionalità, proposta dal procuratore generale, dell'art. 593 c.p.p. così come novellato dalla legge n. 46/2006 e dell'art. 10, comma secondo, predetta novella, per contrasto con gli articoli 24, 111, 112 della Costituzione, nella parte in cui esclude l'appello del p.m. contro le sentenze di proscioglimento;

Sentita la difesa dell'appellato che si è rimessa alle decisioni della Corte;

O S S E R V A

Ai sensi del dettato del combinato disposto dagli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, andrebbe dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto dal p.g. avverso l'assoluzione in primo grado dell'imputato.

Questa corte ritiene peraltro che la suindicata normativa sia sospetta di incostituzionalità perché contraria col dettato degli artt. 111, secondo comma, e 3 della Costituzione.

Quanto all'art. 111, secondo comma, Costituzione, il contrasto è apprezzabile sotto un duplice profilo: da un lato in quanto la nuova normativa viene a violare il principio della parità delle parti nel contraddittorio, sancito dalla prima parte del secondo comma, e d'altro lato in quanto viene a contrastare con l'altro principio della ragionevole durata del processo, fissato nella seconda parte del predetto comma.

Non è in questione la facoltà del legislatore di «salvaguardare», sotto il profilo appunto dell'intangibilità del giudizio in fatto, la pronuncia assolutoria emessa dal giudice di prime cure (non essendo prevista dalla nostra Carta costituzionale l'obbligatorietà del «doppio grado di giurisdizione»), ma appare contrastare coi principi del giusto processo (che implicano che tutte le parti possano portare avanti la loro azione con eguali mezzi) la formulazione dell'art. 593 c.p.p. novellato, che inibendo sia al p.m. che all'imputato di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, se viene ad incidere solo su elementi marginali e comunque non essenziali dell'azione difensiva (nei limiti nei quali l'imputato non può appellare avverso sentenze di prescrizione o di assoluzione nel merito con formule diverse dal fatto non sussiste o non aver commesso il fatto) condiziona invece l'esercizio dell'attività principale dell'organo di accusa pubblica laddove lo stesso non solo, al pari dell'imputato, non può più appellare avverso le sentenze di prescrizione o di assoluzione con formula diversa da quella da lui sollecitata, ma altresì è impossibilitato ad ottenere un nuovo giudizio di fatto avverso l'assoluzione nel merito, giudizio di fatto invece riconosciuto dalla difesa nell'ipotesi speculare di condanna dell'imputato.

Questa Corte non condivide la tesi, sostenuta da parte della dottrina, secondo la quale il dettato del secondo comma dell'art. 111 della Carta costituzionale farebbe riferimento solo al processo di primo grado, assicurando la parità delle parti nella formazione, in contraddittorio della prova; e ciò non soltanto in quanto anche nel giudizio d'appello è possibile la formazione della prova, nei casi di rinnovo, totale o parziale, dell'istruzione dibattimentale, ma anche poiché il dettato del secondo comma dell'art. 111 non autorizza siffatta interpretazione «riduttiva»; da un lato, infatti, il cennato comma parla di «ogni processo» e non soltanto del dibattimento di primo grado e d'altro lato la parità del contraddittorio implica, concettualmente, anche la possibilità di poter impugnare

con eguali mezzi (appunto contraddicendole) le decisioni sfavorevoli alla propria parte e favorevoli all'altra. E se può senz'altro condividersi la tesi dottrinale secondo la quale la facoltà d'appello da parte del p.m. non costituisce esercizio dell'azione penale e, quindi, non è, in se stessa attinente al principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale, non può neanche affermarsi che, al contrario, il riconoscimento alla «sola» difesa della possibilità di appellare pronunzie nel merito a lei sfavorevoli sia un corollario del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione, poiché, per quanto esposto in precedenza, la nostra Carta costituzionale non garantisce il doppio grado di giurisdizione.

È sì vero che sono compatibili con l'ordinamento costituzionale come sostenuto in pregresse pronunce della Corte costituzionale (antecedenti comunque la novella costituzionale sul «giusto processo») talune limitazioni dei poteri d'impugnazione del p.m., quali si rinvencono, in particolare, nella disciplina del rito abbreviato, ma, a parte il rilievo che detta disciplina, nella sua formulazione precedente alla novella n. 46/2006, non intaccava comunque il fondamentale potere del p.m. di appellare avverso le sentenze di proscioglimento, va osservato che siffatte limitazioni trovano una giustificazione razionale nell'esigenza di compensare, con una riduzione dei poteri d'impugnazione, il vantaggio che in detto rito alla parte pubblica derivava dalla piena utilizzabilità degli atti d'indagine; giustificazione razionale che appare arduo individuare nel divieto generalizzato per il p.m., quale che sia il rito adottato, di appellare le sentenze di proscioglimento nel merito. Né alla prospettata violazione della parità delle parti, quale sancita dall'art. 111, secondo comma, Costituzione, può porre rimedio la facoltà, riconosciuta al p.m. dal secondo comma dell'art. 593 c.p.p. novellato, di proporre appello nelle ipotesi *ex art.* 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva; infatti, anche a prescindere da ulteriori sospetti di costituzionalità che potrebbero muoversi, in via subordinata a tale previsione, (laddove in sostanza ancora la durata dei «tempi» in cui ricercare la nuova prova all'arbitrio del giudice di primo grado nella fissazione dei termini di deposito della sentenza di primo grado e nel rispetto di essi) è agevole replicare che trattasi di ipotesi marginale che non intacca, nella sostanza, la possibilità del p.m. di ottenere, al pari della difesa, una nuova valutazione in fatto su una pronuncia nel merito.

Sotto altro profilo l'abolizione dell'appellabilità delle sentenze di proscioglimento nel merito da parte del p.m., lungi dal favorire la durata ragionevole del processo, ne determina un abnorme allungamento dei tempi di svolgimento in contrasto col principio costituzionale; è di tutta evidenza, infatti, che nel diritto previgente, ove la doglianza del p.m. fosse fondata potevano essere sufficienti tre gradi di giudizio per definire il processo (sentenza d'assoluzione in primo grado, sentenza di condanna, su appello del p.m., in secondo grado, rigetto da parte della Cassazione del ricorso dell'imputato avverso la sentenza d'appello), mentre col nuovo sistema normativo saranno necessari non meno di cinque gradi di giudizio (sentenza d'assoluzione in primo grado, annullamento da parte della Cassazione su ricorso del p.m. con rinvio al primo grado, sentenza di condanna del giudice di rinvio, conferma condanna da parte del giudice di secondo grado su appello dell'imputato, definitivo rigetto della Cassazione del ricorso proposto dall'appellante).

Quanto, infine, all'art. 3 della Costituzione, appaiono contrastare col principio di ragionevolezza tutelato da detta norma sia la possibilità ancora riconosciuta al p.m. di appellare la sentenza di condanna (che implica l'assurdo — *cf.* raffronto anche con la normativa dell'art. 443 c.p.p. anche novellato — che il p.m., a fronte a esempio, di una imputazione di omicidio, possa proporre appello se l'imputato sia condannato per eccesso colposo in legittima difesa ma non possa appellare se la stessa persona sia, invece, assolta per legittima difesa) sia un'evidente discrasia apprezzabile con riferimento alla problematica dell'appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte della parte civile; infatti, sempre che non si ritenga che la nuova normativa, sia pure per un errore di tecnica legislativa, non abbia precluso in radice la possibilità della parte civile di appellare le sentenze di primo grado, sia di condanna che di proscioglimento, la violazione del principio di ragionevolezza appare comunque configurarsi nella subordinazione della possibilità del p.m. di ottenere un nuovo giudizio in fatto avverso la sentenza di proscioglimento alla presenza e all'iniziativa, nel processo, della parte civile, dato che ai sensi dell'art. 580 c.c.p., ove la parte civile proponga appello, il ricorso in cassazione del p.m., si tramuta automaticamente in appello, con l'incongruenza che, laddove la parte pubblica è «sola» a sostenere l'accusa, non può ottenere un nuovo giudizio in fatto, che può, invece, conseguire ove sia affiancata dalla accusa privata.

Alla luce delle suesposte considerazioni ritiene questa Corte non manifestamente infondata, e rilevante ai fini del presente processo, la questione di costituzionalità del combinato disposto dagli artt. 1 e 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui precludono al p.m. la possibilità di appellare nel merito le sentenze di proscioglimento e, nell'ipotesi di processi d'appello già pendenti impongono alla Corte d'appello di dichiarare l'inammissibilità del predetto gravame.

*P. Q. M.*

*Solleva questione di costituzionalità degli artt. 1 e 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui inibiscono al p.m. di proporre appello avverso sentenze di proscioglimento nel merito e impongono alla Corte d'appello di dichiarare l'inammissibilità degli appelli del p.m. già pendenti e, per l'effetto, sospende il presente processo a carico di Filip Alina sino alla decisione della Corte costituzionale cui ordina trasmettersi gli atti.*

*Dispone altresì notificarsi la presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Roma, addì 29 novembre 2005

*Il Presidente estensore: ROSELLI*

**07C0005**

---

N. 607

*Ordinanza del 29 marzo 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 novembre 2006)  
emessa dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento penale a carico di Lacatus Aurel*

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di parità delle parti.**

- Codice di procedura penale (nuovo), art. 593, sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo.

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Nel processo n. 7425/05 a carico di Lacatus Aurel, appellante il p.g. avverso la sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato emessa dal Tribunale di Roma del 18 giugno 2005;

Preso atto dell'eccezione d'incostituzionalità, proposta dal procuratore generale, dell'art. 593 c.p.p. così come novellato dalla legge n. 46/2006 e dell'art. 10, comma secondo, predetta novella, per contrasto con gli artt. 24, 111, 112 della Costituzione, nella parte in cui esclude l'appello del p.m. contro le sentenze di proscioglimento;

Sentita la difesa dell'appellato che si è rimessa alle decisioni della Corte;

## O S S E R V A

Ai sensi del dettato del combinato disposto dagli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, andrebbe dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto dal p.g. avverso l'assoluzione in primo grado dell'imputato.

Questa corte ritiene peraltro che la suindicata normativa sia sospetta di incostituzionalità perché contrastante col dettato degli artt. 111, secondo comma, e 3 della Costituzione.

Quanto all'art. 111, secondo comma, Costituzione, il contrasto è apprezzabile sotto un duplice profilo: da un lato in quanto la nuova normativa viene a violare il principio della parità delle parti nel contraddittorio, sancito dalla prima parte del secondo comma, e d'altro lato in quanto viene a contrastare con l'altro principio della ragionevole durata del processo, fissato nella seconda parte del predetto comma.

Non è in questione la facoltà del legislatore di «salvaguardare», sotto il profilo appunto dell'intangibilità del giudizio in fatto, la pronuncia assolutoria emessa dal giudice di prime cure (non essendo prevista dalla nostra Carta costituzionale l'obbligatorietà del «doppio grado di giurisdizione»), ma appare contrastare coi principi del giusto processo (che implicano che tutte le parti possano portare avanti la loro azione con eguali mezzi) la formulazione dell'art. 593 c.p.p. novellato, che inibendo sia al p.m. che all'imputato di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, se viene ad incidere solo su elementi marginali e comunque non essenziali dell'azione difensiva (nei limiti nei quali l'imputato non può appellare avverso sentenze di prescrizione o di assoluzione nel merito con formule diverse dal fatto non sussiste o non aver commesso il fatto) condiziona invece l'esercizio dell'attività principale dell'organo di accusa pubblica laddove lo stesso non solo, al pari dell'imputato, non può più appellare avverso le sentenze di prescrizione o di assoluzione con formula diversa da quella da lui sollecitata, ma altresì è impossibilitato ad ottenere un nuovo giudizio di fatto avverso l'assoluzione nel merito, giudizio di fatto invece riconosciuto dalla difesa nell'ipotesi speculare di condanna dell'imputato.

Questa Corte non condivide la tesi, sostenuta da parte della dottrina, secondo la quale il dettato del secondo comma dell'art. 111 della Carta costituzionale farebbe riferimento solo al processo di primo grado, assicurando la parità delle parti nella formazione, in contraddittorio della prova; e ciò non soltanto in quanto anche nel giudizio d'appello è possibile la formazione della prova, nei casi di rinnovo, totale o parziale, dell'istruzione dibattimentale, ma anche poiché il dettato del secondo comma dell'art. 111 non autorizza siffatta interpretazione «riduttiva»; da un lato, infatti, il cennato comma parla di «ogni processo» e non soltanto del dibattimento di primo grado e d'altro lato la parità del contraddittorio implica, concettualmente, anche la possibilità di poter impugnare con eguali mezzi (appunto contraddicendole) le decisioni sfavorevoli alla propria parte e favorevoli all'altra. E se può senz'altro condividersi la tesi dottrinale secondo la quale la facoltà d'appello da parte del p.m. non costituisce esercizio dell'azione penale e, quindi, non è, in se stessa attinente al principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale, non può neanche affermarsi che, al contrario, il riconoscimento alla «sola» difesa della possibilità di appellare pronunzie nel merito a lei sfavorevoli sia un corollario del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione, poiché, per quanto esposto in precedenza, la nostra Carta costituzionale non garantisce il doppio grado di giurisdizione.

È sì vero che sono compatibili con l'ordinamento costituzionale come sostenuto in pregresse pronunce della Corte costituzionale (antecedenti comunque la novella costituzionale sul «giusto processo») talune limitazioni dei poteri d'impugnazione del p.m., quali si rinvencono, in particolare, nella disciplina del rito abbreviato, ma, a parte il rilievo che detta disciplina, nella sua formulazione precedente alla novella n. 46/2006, non intaccava comunque il fondamentale potere del p.m. di appellare avverso le sentenze di proscioglimento, va osservato che siffatte limitazioni trovano una giustificazione razionale nell'esigenza di compensare, con una riduzione dei poteri d'impugnazione, il vantaggio che in detto rito alla parte pubblica derivava dalla piena utilizzabilità degli atti d'indagine; giustificazione razionale che appare arduo individuare nel divieto generalizzato per il p.m., quale che sia il rito adottato, di appellare le sentenze di proscioglimento nel merito. Né alla prospettata violazione della parità delle parti, quale sancita dall'art. 111, secondo comma, Costituzione, può porre rimedio la facoltà, riconosciuta al p.m. dal secondo comma dell'art. 593 c.p.p. novellato, di proporre appello nelle ipotesi *ex art.* 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva; infatti, anche a prescindere da ulteriori sospetti di costituzionalità che potrebbero muoversi, in via subordinata a tale previsione, (laddove in

sostanza ancora la durata dei «tempi» in cui ricercare la nuova prova all'arbitrio del giudice di primo grado nella fissazione dei termini di deposito della sentenza di primo grado e nel rispetto di essi) è agevole replicare che trattasi di ipotesi marginale che non intacca, nella sostanza, la possibilità del p.m. di ottenere, al pari della difesa, una nuova valutazione in fatto su una pronuncia nel merito.

Sotto altro profilo l'abolizione dell'appellabilità delle sentenze di proscioglimento nel merito da parte del p.m., lungi dal favorire la durata ragionevole del processo, ne determina un abnorme allungamento dei tempi di svolgimento in contrasto col principio costituzionale; è di tutta evidenza, infatti, che nel diritto previgente, ove la doglianza del p.m. fosse fondata potevano essere sufficienti tre gradi di giudizio per definire il processo (sentenza d'assoluzione in primo grado, sentenza di condanna, su appello del p.m., in secondo grado, rigetto da parte della Cassazione del ricorso dell'imputato avverso la sentenza d'appello), mentre col nuovo sistema normativo saranno necessari non meno di cinque gradi di giudizio (sentenza d'assoluzione in primo grado, annullamento da parte della Cassazione su ricorso del p.m. con rinvio al primo grado, sentenza di condanna del giudice di rinvio, conferma condanna da parte del giudice di secondo grado su appello dell'imputato, definitivo rigetto della Cassazione del ricorso proposto dall'appellante).

Quanto, infine, all'art. 3 della Costituzione, appaiono contrastare col principio di ragionevolezza tutelato da detta norma sia la possibilità ancora riconosciuta al p.m. di appellare la sentenza di condanna (che implica l'assurdo — *cf.* raffronto anche con la normativa dell'art. 443 c.p.p. anche novellato — che il p.m., a fronte a esempio, di una imputazione di omicidio, possa proporre appello se l'imputato sia condannato per eccesso colposo in legittima difesa ma non possa appellare se la stessa persona sia, invece, assolta per legittima difesa) sia un'evidente discrasia apprezzabile con riferimento alla problematica dell'appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte della parte civile; infatti, sempre che non si ritenga che la nuova normativa, sia pure per un errore di tecnica legislativa, non abbia precluso in radice la possibilità della parte civile di appellare le sentenze di primo grado, sia di condanna che di proscioglimento, la violazione del principio di ragionevolezza appare comunque configurarsi nella subordinazione della possibilità del p.m. di ottenere un nuovo giudizio in fatto avverso la sentenza di proscioglimento alla presenza e all'iniziativa, nel processo, della parte civile, dato che ai sensi dell'art. 580 c.c.p., ove la parte civile proponga appello, il ricorso in cassazione del p.m., si tramuta automaticamente in appello, con l'incongruenza che, laddove la parte pubblica è «sola» a sostenere l'accusa, non può ottenere un nuovo giudizio in fatto, che può, invece, conseguire ove sia affiancata dalla accusa privata.

Alla luce delle suesposte considerazioni ritiene questa Corte non manifestamente infondata, e rilevante ai fini del presente processo, la questione di costituzionalità del combinato disposto dagli artt. 1 e 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui precludono al p.m. la possibilità di appellare nel merito le sentenze di proscioglimento e, nell'ipotesi di processi d'appello già pendenti impongono alla Corte d'appello di dichiarare l'inammissibilità del predetto gravame.

*P. Q. M.*

*Solleva questione di costituzionalità degli artt. 1 e 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui inibiscono al p.m. di proporre appello avverso sentenze di proscioglimento nel merito e impongono alla Corte d'appello di dichiarare l'inammissibilità degli appelli del p.m. già pendenti e, per l'effetto, sospende il presente processo a carico di Laccatus Aurei sino alla decisione della Corte costituzionale cui ordina trasmettersi gli atti.*

*Dispone altresì notificarsi la presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Roma, addì 29 novembre 2005

*Il Presidente estensore: ROSELLI*

## N. 608

*Ordinanza del 29 marzo 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 novembre 2006)  
emessa dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento penale a carico di Budurea Aurel Catalin*

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di parità delle parti.**

- Codice di procedura penale (nuovo), art. 593, sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo.

## LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Nel processo n. 8675/05 a carico di Budurea Aurel Catalin, appellante il p.g. avverso la sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato emessa dal Tribunale di Roma del 18 maggio 2005;

Preso atto dell'eccezione d'incostituzionalità, proposta dal procuratore generale, dell'art. 593 c.p.p. così come novellato dalla legge n. 46/2006 e dell'art. 10, comma secondo predetta novella, per contrasto con gli articoli, 24, 111, 112 della Costituzione, nella parte in cui esclude l'appello del p.m. contro le sentenze di proscioglimento;

Sentita la difesa dell'appellato che si è rimessa alle decisioni della Corte;

## O S S E R V A

Ai sensi del dettato del combinato disposto dagli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, andrebbe dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto dal p.g. avverso l'assoluzione in primo grado dell'imputato.

Questa corte ritiene peraltro che la suindicata normativa sia sospetta di incostituzionalità perché contraria col dettato degli artt. 111, secondo comma, e 3 della Costituzione.

Quanto all'art. 111, secondo comma, Costituzione, il contrasto è apprezzabile sotto un duplice profilo: da un lato in quanto la nuova normativa viene a violare il principio della parità delle parti nel contraddittorio, sancito dalla prima parte del secondo comma, e d'altro lato in quanto viene a contrastare con l'altro principio della ragionevole durata del processo, fissato nella seconda parte del predetto comma.

Non è in questione la facoltà del legislatore di «salvaguardare», sotto il profilo appunto dell'intangibilità del giudizio in fatto, la pronuncia assolutoria emessa dal giudice di prime cure (non essendo prevista dalla nostra Carta costituzionale l'obbligatorietà del «doppio grado di giurisdizione»), ma appare contrastare coi principi del giusto processo (che implicano che tutte le parti possano portare avanti la loro azione con eguali mezzi) la formulazione dell'art. 593 c.p.p. novellato, che inibendo sia al p.m. che all'imputato di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, se viene ad incidere solo su elementi marginali e comunque non essenziali dell'azione difensiva (nei limiti nei quali l'imputato non può appellare avverso sentenze di prescrizione o di assoluzione nel merito con formule diverse dal fatto non sussiste o non aver commesso il fatto) condiziona invece l'esercizio dell'attività principale dell'organo di accusa pubblica laddove lo stesso non solo, al pari dell'imputato, non può più appellare avverso le sentenze di prescrizione o di assoluzione con formula diversa da quella da lui sollecitata, ma altresì è impossibilitato ad ottenere un nuovo giudizio di fatto avverso l'assoluzione nel merito, giudizio di fatto invece riconosciuto dalla difesa nell'ipotesi speculare di condanna dell'imputato.

Questa Corte non condivide la tesi, sostenuta da parte della dottrina, secondo la quale il dettato del secondo comma dell'art. 111 della Carta costituzionale farebbe riferimento solo al processo di primo grado, assicurando la parità delle parti nella formazione, in contraddittorio della prova; e ciò non soltanto in quanto anche nel giudizio d'appello è possibile la formazione della prova, nei casi di rinnovo, totale o parziale, dell'istruzione dibattimentale, ma anche poiché il dettato del secondo comma dell'art. 111 non autorizza siffatta interpretazione «riduttiva»; da un lato, infatti, il cennato comma parla di «ogni processo» e non soltanto del dibattimento di primo grado e d'altro lato la parità del contraddittorio implica, concettualmente, anche la possibilità di poter impugnare

con eguali mezzi (appunto contraddicendole) le decisioni sfavorevoli alla propria parte e favorevoli all'altra. E se può senz'altro condividersi la tesi dottrinale secondo la quale la facoltà d'appello da parte del p.m. non costituisce esercizio dell'azione penale e, quindi, non è, in se stessa attinente al principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale, non può neanche affermarsi che, al contrario, il riconoscimento alla «sola» difesa della possibilità di appellare pronunzie nel merito a lei sfavorevoli sia un corollario del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione, poiché, per quanto esposto in precedenza, la nostra Carta costituzionale non garantisce il doppio grado di giurisdizione.

È sì vero che sono compatibili con l'ordinamento costituzionale come sostenuto in pregresse pronunce della Corte costituzionale (antecedenti comunque la novella costituzionale sul «giusto processo») talune limitazioni dei poteri d'impugnazione del p.m., quali si rinvencono, in particolare, nella disciplina del rito abbreviato, ma, a parte il rilievo che detta disciplina, nella sua formulazione precedente alla novella n. 46/2006, non intaccava comunque il fondamentale potere del p.m. di appellare avverso le sentenze di proscioglimento, va osservato che siffatte limitazioni trovano una giustificazione razionale nell'esigenza di compensare, con una riduzione dei poteri d'impugnazione, il vantaggio che in detto rito alla parte pubblica derivava dalla piena utilizzabilità degli atti d'indagine; giustificazione razionale che appare arduo individuare nel divieto generalizzato per il p.m., quale che sia il rito adottato, di appellare le sentenze di proscioglimento nel merito. Né alla prospettata violazione della parità delle parti, quale sancita dall'art. 111, secondo comma, Costituzione, può porre rimedio la facoltà, riconosciuta al p.m. dal secondo comma dell'art. 593 c.p.p. novellato, di proporre appello nelle ipotesi *ex* art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva; infatti, anche a prescindere da ulteriori sospetti di costituzionalità che potrebbero muoversi, in via subordinata a tale previsione, (laddove in sostanza ancora la durata dei «tempi» in cui ricercare la nuova prova all'arbitrio del giudice di primo grado nella fissazione dei termini di deposito della sentenza di primo grado e nel rispetto di essi) è agevole replicare che trattasi di ipotesi marginale che non intacca, nella sostanza, la possibilità del p.m. di ottenere, al pari della difesa, una nuova valutazione in fatto su una pronuncia nel merito.

Sotto altro profilo l'abolizione dell'appellabilità delle sentenze di proscioglimento nel merito da parte del p.m., lungi dal favorire la durata ragionevole del processo, ne determina un abnorme allungamento dei tempi di svolgimento in contrasto col principio costituzionale; è di tutta evidenza, infatti, che nel diritto previgente, ove la doglianza del p.m. fosse fondata potevano essere sufficienti tre gradi di giudizio per definire il processo (sentenza d'assoluzione in primo grado, sentenza di condanna, su appello del p.m., in secondo grado, rigetto da parte della Cassazione del ricorso dell'imputato avverso la sentenza d'appello), mentre col nuovo sistema normativo saranno necessari non meno di cinque gradi di giudizio (sentenza d'assoluzione in primo grado, annullamento da parte della Cassazione su ricorso del p.m. con rinvio al primo grado, sentenza di condanna del giudice di rinvio, conferma condanna da parte del giudice di secondo grado su appello dell'imputato, definitivo rigetto della Cassazione del ricorso proposto dall'appellante).

Quanto, infine, all'art. 3 della Costituzione, appaiono contrastare col principio di ragionevolezza tutelato da detta norma sia la possibilità ancora riconosciuta al p.m. di appellare la sentenza di condanna (che implica l'assurdo — *cfr.* raffronto anche con la normativa dell'art. 443 c.p.p. anche novellato — che il p.m., a fronte a esempio, di una imputazione di omicidio, possa proporre appello se l'imputato sia condannato per eccesso colposo in legittima difesa ma non possa appellare se la stessa persona sia, invece, assolta per legittima difesa) sia un'evidente discrasia apprezzabile con riferimento alla problematica dell'appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte della parte civile; infatti, sempre che non si ritenga che la nuova normativa, sia pure per un errore di tecnica legislativa, non abbia precluso in radice la possibilità della parte civile di appellare le sentenze di primo grado, sia di condanna che di proscioglimento, la violazione del principio di ragionevolezza appare comunque configurarsi nella subordinazione della possibilità del p.m. di ottenere un nuovo giudizio in fatto avverso la sentenza di proscioglimento alla presenza e all'iniziativa, nel processo, della parte civile, dato che ai sensi dell'art. 580 c.c.p., ove la parte civile proponga appello, il ricorso in cassazione del p.m., si tramuta automaticamente in appello, con l'incongruenza che, laddove la parte pubblica è «sola» a sostenere l'accusa, non può ottenere un nuovo giudizio in fatto, che può, invece, conseguire ove sia affiancata dalla accusa privata.

Alla luce delle suesposte considerazioni ritiene questa Corte non manifestamente infondata, e rilevante ai fini del presente processo, la questione di costituzionalità del combinato disposto dagli artt. 1 e 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui precludono al p.m. la possibilità di appellare nel merito le sentenze di proscioglimento e, nell'ipotesi di processi d'appello già pendenti impongono alla Corte d'appello di dichiarare l'inammissibilità del predetto gravame.

P. Q. M.

Solleva questione di costituzionalità degli artt. 1 e 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui inibiscono al p.m. di proporre appello avverso sentenze di proscioglimento nel merito e impongono alla Corte d'appello di dichiarare l'inammissibilità degli appelli del p.m. già pendenti e, per l'effetto, sospende il presente processo a carico di Budurea Aurel Catalin sino alla decisione della Corte costituzionale cui ordina trasmettersi gli atti.

Dispone altresì notificarsi la presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Roma, addì 29 marzo 2006

Il Presidente estensore: ROSELLI

07C0007

N. 609

Ordinanza del 19 novembre 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 novembre 2006) emessa dal Giudice di pace di Torino nel procedimento civile promosso da Gugliuzza Manuela contro Prefetto di Torino

**Circolazione stradale - Provvedimenti del Prefetto - Ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria - Prevista notificazione nel termine di centocinquanta giorni (anziché in quello di novanta giorni stabilito per la conclusione dei procedimenti amministrativi in genere e per la notificazione delle violazioni amministrative) - Irragionevole dilatazione del limite temporale per la notifica - Lesione del principio di efficienza dell'azione amministrativa - Contrasto con la finalità di deterrenza propria dell'istituto della patente a punti [- Contrasto con il principio di eguaglianza - Disparità di trattamento fra cittadini ed Amministrazione - Compromissione del diritto di difesa e della garanzia del «giusto processo»].**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204, comma secondo, come modificato dall'art. 4, comma 1-*sexies*, d.l. 27 giugno 2003, n. 151 (convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214).
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 111 e 113; legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 2, comma 3; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 14.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza *ex art.* 23, legge n. 87/1953, pronunciata fuori udienza nella causa *ex art.* 22, legge n. 68/1981, iscritta al R.G. n. 23151/05, tra Gugliuzza Manuela e Prefetto di Torino.

*Svolgimento del processo*

Con ricorso *ex art.* 205 c.d.s., Gugliuzza Manuela si è opposta, per svariati motivi, a cinque ordinanze-ingiunzioni adottate nei suoi confronti dal Prefetto di Torino in data 2 dicembre 2004.

La notificazione di tali provvedimenti risulta essersi perfezionata, per il «notificante» (in base al criterio indicato da Corte cost. n. 477/2002) il 2 maggio 2005, e, quindi, tempestivamente, ancorché *in limine litis*, in quanto detta data ha coinciso con il primo giorno utile non festivo dopo quello di effettiva scadenza del termine di 150 giorni per provvedervi, previsto dall'art. 204, comma 2, c.d.s., così come modificato dall'art. 4, comma 1-*sexies* della legge n. 214/2003, legge di conversione del d.l. n. 151/2003.

Nel corso del giudizio, parte ricorrente, con apposita memoria, ha sollevato dubbio di costituzionalità, in relazione agli artt. 3, 24, 97, 111 e 113 Cost., della succitata norma, nella parte in cui ha fissato in 150 giorni il termine per perfezionare la notificazione di un'ordinanza-ingiunzione.

A sostegno di tale tesi, ha evidenziato che, attualmente, il procedimento sanzionatorio amministrativo disciplinato dal codice stradale può avere il seguente svolgimento:

l'organo di polizia stradale, ha tempo, in virtù dell'art. 201 c.d.s., centocinquanta giorni per procedere alla contestazione non immediata della violazione;

preso atto dell'addebito, al destinatario della sanzione ne sono concessi solamente sessanta per istruire le proprie difese;

ulteriori sessanta (al posto degli originari trenta) — per un totale di duecentodieci — sono concessi al suddetto organo per trasmettere, ai sensi dell'art. 203 c.d.s., il ricorso al prefetto (il quale, a propria volta, ne ha a disposizione trenta, qualora il gravame gli venga trasmesso direttamente dal ricorrente);

a quest'ultima autorità, a sua volta, è consentito deciderlo nel merito in centoventi giorni, con possibilità di prorogare detto termine in base ai tempi necessari per espletare l'audizione personale, laddove questa venga richiesta dall'incolpato;

quest'ultimo, però, ricevuta — entro quel termine di centocinquanta giorni della cui legittimità costituzionale si ha motivo di dubitare — notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, deve, di fatto, riesaminare gli atti (potendo essere trascorso ormai oltre un anno), consultarsi, all'occorrenza con esperti e/o avvocati, istruire e redigere il ricorso in opposizione, nonché curarne il deposito (o la spedizione) in soli trenta giorni, perché questo è quanto il comma 1 dell'art. 22, legge n. 689/1981 gli concede.

Sicché, «a conti fatti», nel procedimento sanzionatorio-amministrativo previsto dal codice della strada, alla p.a. sarebbero attualmente concessi cinquecentodieci (!) giorni per concluderlo, mentre l'incolpato deve continuare ad «organizzarsi» in un tempo (novanta giorni) che risulta meno di un quinto di quello a disposizione della parte avversa, con una disparità di trattamento che, intanto, effettivamente, appare in netto contrasto con il principio di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, e che, in secondo luogo si ripercuote pesantemente sul diritto di difesa sancito dagli artt. 24 e 113 della Costituzione, vanificando, così, quel «giusto processo» che l'art. 111 Cost., recentemente innovato, avrebbe voluto celebrarsi in tempi ragionevoli: tenuto conto del termine per comparire, il cittadino che decida di percorrere l'intero iter amministrativo in quanto meno oneroso in termini di tempo e risorse finanziarie (spedire una raccomandata costa sicuramente meno che recarsi in udienza alla/e data/e fissata/e dal giudice, magari all'altro capo della Penisola), rischia di veder riconosciuto l'accesso al giudice dopo quasi due anni (!), e di veder così dispersi elementi di prova (vuoi perché lo stato dei luoghi — segnaletica, vegetazione, conformazione stradale, ecc.) è in costante evoluzione e modifica, vuoi perché la capacità di ricordare i fatti, sua e di eventuali testimoni, si è ormai insanabilmente compromessa (in pacifica violazione dell'art. 24, 111 e 113 Cost.).

Ma l'aspetto più grave di questa previsione legislativa — ad avviso del ricorrente — risiederebbe nel fatto che con essa si sarebbe resa «Legge dello Stato» l'inefficienza della pubblica amministrazione, in totale spregio all'art. 97 della Costituzione, i cui ispiratori avrebbero voluto che i pubblici uffici fossero organizzati secondo disposizioni di legge in modo che ne fosse assicurato il buon andamento.

Senza, infine, considerare, che la previsione di un termine per la notificazione di un'ordinanza-ingiunzione identico a quello previsto per la notificazione di un verbale (di per sé ingiustificatamente lungo, quanto meno nell'era della trasmissione dati in tempo reale e degli archivi informatizzati — vedi Corte cost. n. 255/1994 — e, comunque, discriminatorio rispetto a tutte le altre sanzioni amministrative, vedi art. 14, legge n. 689/1981) non appare affatto giustificato, atteso che, nel momento in cui viene emessa l'ordinanza-ingiunzione, all'amministrazione certamente non incombe più l'onere di individuare il responsabile (sia esso diretto o solidale) della violazione, ma solo quello di portare il provvedimento nella sua sfera conoscitiva (incombenza per la quale, certamente, non occorrono 150 giorni, a maggior ragione da quando la Corte costituzionale ha chiarito che la notificazione si intende perfezionata, per il notificante, nel momento in cui questo compie gli atti che gli sono demandati dalla legge).

Sicché l'unico effetto — sempre secondo il ricorrente — dell'introduzione di un termine così irragionevolmente lungo (e superiore anche al termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi in generale previsto dall'art. 2, comma 3, legge n. 241/1990, recentemente rimodulato da 30 a 90 giorni) per la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, risulterebbe quello di dilatare i tempi di accesso al giudice, ovvero quello di far preferire, ai ricorrenti, al fine di scongiurare il rischio di dispersione degli elementi di prova, l'accesso diretto alla tutela giurisdizionale (con conseguente rischio di sovraccarico per gli uffici giudiziari).

*Motivi della decisione*

1. — La questione, nei termini dianzi precisati, non appare manifestamente infondata, e viene integrata, d'ufficio, in forza del terzo comma dell'art. 23, legge n. 87/1953, nei sensi e secondo le precisazioni che seguono, anche in riferimento alla sua rilevanza nel presente giudizio.

1.1. — Quanto alla violazione dei parametri di cui agli artt. 3 Cost. (ragionevolezza) e 97 Cost. (efficienza della p.a.), si osserva che la dilatazione di un termine a favore di quest'ultima per concludere un determinato procedimento non appare affatto in grado di assicurarne l'evasione di un numero maggiore ovvero più efficiente, atteso che la quantità di procedimenti da concludere in un determinato intervallo risulterà, infine, comunque proporzionale a quelli che nel medesimo intervallo verranno iniziati, sicché, in verità, la dilatazione di un termine (ammesso e non concesso che ciò sia di per sé rispettoso del principio sancito dall'art. 97 Cost.) produce, invero, un momento di «respiro» meramente transitorio (e, quindi, assolutamente inutile, e, per ciò stesso, irragionevole), atteso che, quando il bilancio tra i procedimenti da iniziare e quelli da concludere va «a regime» in base al nuovo termine, questo si rivela nuovamente inadeguato, se, nel frattempo, l'amministrazione non si è diversamente organizzata (così come vuole l'art. 97) in modo da assicurare uno smaltimento del procedimento interessato secondo un rapporto tempo/quantità adeguato al carico di lavoro.

1.2. — Ancora sotto il profilo dell'art. 97 Cost., non può non rilevarsi come solo la conclusione in tempi stretti del procedimento sanzionatorio, in tutte le sue fasi, sia in grado di garantire quell'effetto deterrente, in relazione alla commissione delle violazioni, creatosi con l'introduzione della patente a punti.

È lo stesso art. 126-bis c.d.s., infatti, a stabilire che l'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio può darne notizia, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, «entro 30 giorni dalla definizione della contestazione effettuata», ove per «definizione» si intende che, qualora iniziati, «siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi».

Considerato che, salvo il caso di perdita totale del punteggio, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina la riattribuzione di un numero di punti pari a venti, non v'è chi non colga la convenienza, da parte di un soggetto colpito da una contestazione la cui definizione comporterebbe l'azzeramento del punteggio, a proporre, con mero intento dilatorio, un gravame prima in via amministrativa e poi davanti all'a.g.o., nella pressoché certezza che detta contestazione, in un modo o nell'altro — grazie anche all'ampiezza del termine di cui si discute — non perverrà alla definizione, se non decorsi i «fatidici» due anni, durante i quali detto soggetto sarà, così, libero di «gestire» al meglio i propri punti residui, frequentando, all'occorrenza (ma solo all'occorrenza, e, cioè, quando il rischio di vedere sfavorevolmente definita la contestazione prima di quanto auspicato diventasse concreto) i corsi di aggiornamento di cui al comma 4 dell'art. 126-bis c.d.s., ovvero attribuendo oculatamente (ma, tutto sommato, tranquillamente) a questo o a quel parente/amico compiacente, la responsabilità per eventuali ulteriori violazioni, laddove non immediatamente contestate (così come, attualmente, avviene sempre più spesso, grazie anche all'allargamento, in tal senso, delle «maglie» della Legislazione e della Giurisprudenza).

2. — Quanto alla rilevanza della questione, occorre premettere che una tra le prime disamine che, d'ufficio, compete al giudice nello scrutinio delle domande ad egli rivolte, riguarda lo stesso interesse ad agire delle parti, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., dovendo pervenire a dichiarare cessata la materia del contendere laddove tale interesse si rivelasse insussistente (come nel caso di previo avvenuto pagamento della sanzione in misura ridotta, che determina l'«estinzione» dell'obbligazione).

2.1. — Con la legge n. 214/2003, al fine, evidentemente, di ridurre un contenzioso tutto sommato «inutile», il Legislatore ha espressamente qualificato come termini perentori e decadenziali quelli a disposizione delle amministrazioni interessate per pervenire all'adozione di un'ordinanza-ingiunzione, tanto che, infatti, in base all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'art. 204 — introdotto dalla succitata legge di conversione del d.l. n. 151/2003 — «decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto», sicché un'ordinanza-ingiunzione emanata al di là di detto termine dovrà considerarsi non solo «invalida ed annullabile» (peraltro solo su eccezione di parte, come da consolidata giurisprudenza creata prima della novella), ma, addirittura, *tamquam non esset*, e, quindi, inesistente, con la conseguenza che essa mai potrebbe esser fatta valere come titolo esecutivo per la sua riscossione coattiva.

2.2. — Il Legislatore ha, invero, taciuto in relazione agli effetti di una notificazione tardiva dell'ordinanza-ingiunzione tempestivamente adottata, ma motivi di carattere sistematico inducono questo giudice a ritenere che

alla notificazione oltre il termine ammesso (o ammissibile) debbano conseguire i medesimi effetti estintivi dell'obbligazione di cui al comma 1-*bis*, e, questo, sia per ragioni logiche e di coerenza, sta perché il termine di cui all'art. 204, comma 2 c.d.s. recentemente stabilito dal Legislatore, e che costituisce l'oggetto della presente questione di legittimità costituzionale, coincide con quello (invero già lungo e, forse, non più giustificato, visto l'avvento dell'informatica nella p.a., vedi Corte cost. n. 255/1994) stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 201 c.d.s., al quale, d'altro canto, il medesimo art. 204, comma 2 c.d.s. si richiama quanto alle «forme» della notificazione.

2.3. — Laddove, pertanto, la Corte costituzionale ritenesse di dover censurare il comma 2 dell'art. 204 c.d.s., così come modificato dall'art. 4, comma 1-*sexies*, legge n. 214/2003, nella parte in cui ha previsto il termine di centocinquanta giorni per procedere alla notificazione di un'ordinanza-ingiunzione, risulterebbe applicabile — ma con i medesimi effetti estintivi dianzi ricordati — quello previsto, in via generale, dall'art. 3, comma 2, legge n. 241/1990 (che, tra l'altro, alla data di adozione delle ordinanze-ingiunzioni opposte, era di soli trenta giorni), sicché questo giudice ritiene dovrebbe dichiarare cessata la materia del contendere, essendo, le obbligazioni pecuniarie correlate alle suddette ordinanze-ingiunzioni, da considerarsi «estinte», e, quindi, improduttive di effetti nei confronti della ricorrente.

3. — In conclusione, questo giudice dubita della legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 2 c.d.s., così come modificato dall'art. 4, comma 1-*sexies*, legge n. 214/2003, in relazione agli artt. 3, 24, 97, 111 e 113 della Costituzione, nella parte in cui prevede che l'ordinanza-ingiunzione, di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria debba essere notificata, ad un soggetto ormai chiaramente individuato, nel termine di centocinquanta giorni, anziché in quello previsto, dall'art. 2, comma 3, legge n. 241/1990, per la conclusione dei procedimenti amministrativi in genere, attualmente di 90 giorni e, quindi, tra l'altro, coincidente con quello, assai più ragionevole, stabilito dall'art. 14 della legge n. 689/1981 per la notificazione delle violazioni.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, legge n. 87/1953, ordina che gli atti del presente giudizio vengano trasmessi alla Corte costituzionale, e che questa ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti in causa, ed al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.*

Torino, addì 19 novembre 2005

*Il giudice di pace: DE TOMA*

**07C0008**

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

**ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO**

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	<b>ALBANO LAZIALE (RM)</b>	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	<b>ANCONA</b>	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	<b>AVELLINO</b>	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	<b>AVERSA (CE)</b>	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	<b>BARI</b>	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	<b>BARI</b>	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	<b>BIELLA</b>	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	<b>BUSTO ARSIZIO (VA)</b>	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	<b>CASTELVETRANO (TP)</b>	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	<b>CATANIA</b>	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	<b>CATANZARO</b>	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	<b>CHIETI</b>	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	<b>COMO</b>	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	<b>COSENZA</b>	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	<b>FIRENZE</b>	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	<b>FOGGIA</b>	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	<b>FROSINONE</b>	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	<b>GENOVA</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	<b>GIARRE (CT)</b>	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	<b>LECCE</b>	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	<b>MARTINA FRANCA (TA)</b>	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	<b>MESSINA</b>	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	<b>MILANO</b>	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	<b>NAPOLI</b>	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	<b>NOVARA</b>	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	<b>PALERMO</b>	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	<b>PARMA</b>	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	<b>PERUGIA</b>	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	<b>PIACENZA</b>	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	<b>PRATO</b>	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	<b>ROMA</b>	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	<b>ROMA</b>	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	<b>ROMA</b>	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	<b>ROMA</b>	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	<b>ROMA</b>	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	<b>SAN BENEDETTO D/T (AP)</b>	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	<b>TERMINI IMERESE (PA)</b>	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	<b>TORINO</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	<b>VARESE</b>	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	<b>VICENZA</b>	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it))

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE  
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici  
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma  
 fax: 06-8508-4117  
 e-mail: [editoriale@ipzs.it](mailto:editoriale@ipzs.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde  
 ☎ 800-864035

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (\*)

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

#### CANONE DI ABBONAMENTO

<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo A1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € <b>309,00</b> - semestrale € <b>167,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>
<b>Tipo F1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € <b>682,00</b> - semestrale € <b>357,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

#### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

#### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

#### 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**  
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

#### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**  
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

#### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**  
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**  
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

#### RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

#### ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento



\* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 7 0 1 1 0 \*

€ **2,00**

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.